



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 241/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68831**, depositato il 1° giugno 2022, proposto da

G. S., nato a OMISSIS (C.F.: OMISSIS) ivi residente ed elettivamente domiciliato in P.zza F.sco Crispi n.9, presso lo studio dell'Avv. Michele Pivetti Gagliardi, (C.F.: PVTMHL72R22G273H, Pec: avv.michelepivettigagliardi@pec.it, Fax n. 091-8875062), e dell'Avv. Giulia Mancuso (C.F.: MNCGLI75R57H792O, pec.: avv.giuliamancuso@pec.it, Fax n. 091-8875062), che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'originale del ricorso introduttivo; **- parte ricorrente -**

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5; **- parte resistente -**

Nonché a seguito di intervento volontario

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva I Reparto - 3^Divisione 4^ Sezione -

Contenzioso Pensioni Privilegiate Ispettori, Sovrintendenti,

Appuntati e Carabinieri - Viale dell'Esercito, 186- 00143 ROMA in

persona del Capo del I Reparto d.ssa Barbato, costituitosi in

proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. previmil@postacert.difesa.it;

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 giugno 2024, l'avv. Mancuso,

per il ricorrente, l'avv. Francesco Velardi in sostituzione degli avv.ti

Norrito e Gramuglia per l'INPS; assente il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

F A T T O

I. Il ricorrente - Brigadiere in congedo dell'Arma dei

Carabinieri - agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dei ratei

pensionistici mensili dovuti, come ricalcolati in forza del

riconoscimento della pensione privilegiata di 8^ categoria, nonché

degli arretrati, degli interessi maturati con decorrenza dal

10.01.2006 e rivalutazione monetaria, oltre all'importo del 50% dell'equo indennizzo pari ad euro 1.395,66.

In particolare, il sig. G. ha premesso:

- che con atto del 10.01.2006 ha avanzato istanza di riconoscimento di pensione privilegiata *ex art.* 67, co. 1, D.P.R. n. 1092/1973 e che in data 19.06.2008 il Ministero della Difesa, con provvedimento n. OMISSIS (posizione 11042) ha autorizzato la corresponsione dell'aumento del decimo della pensione normale;

- che con nota prot. n. MD/GPREV/Prot. n. 161934 del 23.08.2010 il Ministero della Difesa ha disposto idonei accertamenti sanitari attesa la concessione dell'assegno privilegiato ordinario di 8° categoria e che, in data 21.05.2012 è stata emessa dal Ministero della Difesa nota prot. n. M_D/GPREV/83408 con cui veniva trasmesso - per l'esecuzione - il ruolo di variazione relativo al decreto Dirigenziale n. 305 del 21.03.2012, concessivo della liquidazione della pensione privilegiata di 8^ categoria dal 10.01.2006 a Vita.

Tuttavia, secondo la prospettazione del ricorrente, nonostante la trasmissione della nota 83408/2012 agli uffici previdenziali competenti e le ulteriori richieste inoltrate ai suddetti uffici, non sarebbe stato dato seguito all'esecuzione del ruolo di variazione e nessuna somma sarebbe stata liquidata a titolo di pensione privilegiata.

Per tale ragione ha incardinato il presente giudizio.

II. Con memoria debitamente depositata in data 18 settembre 2023 mediante piattaforma digitale DAeD si è costituito in giudizio l'INPS che, in primo luogo, nel ricostruire i fatti, ha confermato la bontà del proprio operato.

In particolare, parte resistente ha rilevato che la liquidazione dei ratei pensionistici – che sarebbero comunque prescritti, dato che il ruolo di variazione, come precisato da parte ricorrente, risale al 2012 – è già avvenuta nel 2015.

A sostegno di quanto prospettato, l'INPS ha allegato i dati pensione, il prospetto sintetico della lavorazione del 2015 ed il cedolino di aprile 2015, dai quali si evincerebbe che con detto rateo sono stati corrisposti anche gli arretrati.

Il ricorso andrebbe quindi rigettato.

Infine, con riguardo all'equo indennizzo è stato eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.

III. Nel corso della pubblica udienza del 28 settembre 2023 parte ricorrente ha contestato il *quantum* oggetto di liquidazione nel 2015 non ritenendolo soddisfacente ed ha chiesto, pertanto, che si disponesse c.t.u. contabile. In quella occasione l'Amministrazione resistente si è opposta alla richiesta di CTU, chiedendo che il giudizio venisse posto in decisione. Durante detta udienza, questo GUP ha, pertanto, dettato la seguente ordinanza a verbale: “*La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, impregiudicata ogni ulteriore decisione, non definitivamente pronunciando, così provvede:* • *Onera*

parte ricorrente di provvedere a depositare, entro il termine di 30 giorni, un prospetto riepilogativo del quantum richiesto, indicando nei dati contenuti nel lotto di lavorazione prodotto dall'INPS quali voci vengano contestate, per quali motivazioni e che tenga conto di quanto già liquidato in via provvisoria dall'Amministrazione di appartenenza del c.d. aumento del decimo. • Fissa l'udienza del 22 febbraio 2024, ore 10 e 30, per la prosecuzione del giudizio. • Assegna all'INPS il termine di dieci giorni antecedenti l'udienza per depositare eventuali osservazioni".

IV. Parte ricorrente, in data 28 ottobre 2023, ha depositato Consulenza di parte con la quale ha quantificato la residua spettanza in € 50.527,99 a titolo di differenze pensionistiche non godute dal 2006 al 2023 e di interessi.

V. Nel corso dell'udienza del 22 febbraio 2024 le parti hanno insistito come nei rispettivi atti e, all'esito della relativa camera di consiglio, questo GUP, con ordinanza n. 25/2024, ha anzitutto rilevato che la CTP depositata in data 28 ottobre 2023 da parte ricorrente contiene un prospetto riepilogativo dal quale non emerge quanto già liquidato in via provvisoria dall'Amministrazione di appartenenza del c.d. aumento del decimo per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2015, data di liquidazione e pagamento da parte dell'INPS; In quella occasione è stato, altresì, rilevato che nella nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza del 23 marzo 2009 prot. 177478AI/4-2-PNP/ diretta all'INPDAP si fa riferimento all'autorizzazione n.OMISSIS

(posizione 11042), datata 19/06/2008 del Ministero della Difesa

relativa alla corresponsione dell'aumento del decimo della pensione

normale a titolo di pensione privilegiata ordinaria e relativi arretrati a

favore del Brigadiere in oggetto distinto, non agli atti.

Alla luce di tali considerazioni, è stato ordinato:

1) all'INPS di depositare il fascicolo amministrativo di cui all'art. 155, co. 3 c.g.c.;

2) al Ministero della Difesa – Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, ai sensi dell'art. 165, co. 2 c.g.c., di depositare il fascicolo amministrativo - ivi compresa la citata autorizzazione n. OMISSIS (posizione 11042) datata 19/06/2008 - e di confermare l'eventuale pagamento, in via provvisoria, al ricorrente del c.d. decimo e degli eventuali arretrati per il periodo compreso tra il 2009 ed il 2015.

A tal fine, è stato stabilito in 60 giorni dalla ricezione di detta ordinanza il termine per il deposito dei richiesti adempimenti ed è stata fissata la prosecuzione della trattazione all'udienza del 20 giugno 2024, con termine al decimo giorno che precede tale data per l'eventuale deposito di note.

VI. Il 22 marzo 2024, il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in ottemperanza alla citata ordinanza, ha comunicato che *dall'esame dei relativi cedolini di pensione (corrisposta in via provvisoria da questo Centro dal 10 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007) è emerso che il trattamento pensionistico è comprensivo del solo acconto di pensione normale*

ordinaria e non comprende l'aumento del decimo a titolo di pensione privilegiata ordinaria di cui all'autorizzazione ministeriale n. OMISSIS del 19 giugno 2008 (non rinvenuta agli atti), emessa successivamente al trasferimento della partita pensionistica all'INPDAP (ora INPS) di Palermo per il prosieguo dei pagamenti in via provvisoria.

VII. Il 10 aprile 2024, il predetto Centro, ad integrazione e rettifica di quanto comunicato, ha trasmesso l'ulteriore comunicazione n. 177478AI/4-2 PNP di prot., datata 23 marzo 2009 dell'Ufficio T.E.Q. dello stesso Centro, con ivi annessi l'autorizzazione ministeriale n. OMISSIS del 19 giugno 2008 relativa alla corresponsione dell'aumento del decimo della pensione normale nonché lo specchio riepilogativo del trattamento provvisorio mensile di quiescenza.

VIII. In data 26 aprile 2024 il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva I Reparto - 3^a Divisione 4^a Sezione - Contenzioso Pensioni Privilegiate Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri ha depositato atto di intervento volontario ai sensi dell'art. 160 c.g.c. costituendosi in proprio ex art. 158 c.g.c..

In particolare, con tale atto, l'Amministrazione centrale, nell'affermare di avere interesse alla partecipazione al presente giudizio, ha ripercorso l'iter amministrativo seguito, precisando i rapporti intercorrenti con l'INPS quale ente ordinatore secondario di spesa.

Tanto premesso, il Ministero ha sostanzialmente sostenuto le

prospettazioni difensive dell'Ente previdenziale ed osservato come la liquidazione di quanto richiesto sia già intervenuta nel corso del 2015.

Le somme richieste dal ricorrente, comunque, quali ratei pensionistici privilegiati, relative al periodo compreso tra il 2006 ed il 2015, asseritamente mai corrisposte dall'INPDAP oggi INPS, inoltre, sarebbero interamente prescritte in ragione del decorso del termine quinquennale.

L'Amministrazione ha, quindi, concluso chiedendo: "1. *In via principale che il ricorso venga respinto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;*

2. che il MINISTERO DELLA DIFESA venga tenuto indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, anche in termini di spese del presente giudizio, essendosi limitato alla elaborazione del decreto concessivo di pensione privilegiata, che non è stato in sé censurato dal ricorrente;

3. in via subordinata si eccepisce l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 della Legge 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

IX. Il 4 giugno 2024 l'INPS ha depositato note con le quali ha comunicato di essere nell'impossibilità materiale di produrre il fascicolo amministrativo cartaceo, in quanto non reperibile in archivio e non presente in forma digitalizzata. Per quanto attiene alla documentazione allegata alla costituzione dell'Arma dei

Carabinieri e dei relativi allegati, l'INPS ha provveduto a riscontrare gli importi applicati sia per la pensione privilegiata che per i recuperi degli acconti e dell'equo indennizzo. Gli importi risultanti dalla documentazione fornita dai Carabinieri corrisponderebbero a quanto già applicato dalla sede Inps e relazionato in data 12.02.2024. Tanto dimostrerebbe che la pensione privilegiata provvisoria è stata già applicata e che gli arretrati sono stati corrisposti sul cedolino di aprile 2015.

X. Il 10 giugno 2024, parte ricorrente, accettando sostanzialmente il contraddittorio con il Ministero intervenuto, nel contestare le difese dell'INPS e di detto Ministero, ha reso noto che nella CTP precedentemente depositata erano stati erroneamente conteggiati due volte gli interessi di euro 4.601,15 (27.463,34 a titolo di differenze pensionistiche + 1.395,00 a titolo di equo indennizzo, oltre ad interessi pari ad euro 339,70 e 4.601,15 = TOT 33.799,19). Parte ricorrente ha, poi, puntualizzato che l'integrazione documentale prodotta in data 10.4 u.s. dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non attesta l'intervenuto versamento delle somme.

In secondo luogo, è stata evidenziata come l'I.N.P.S., nell'attestare di avere applicato nella rata di aprile 2015 quanto dovuto, omette di fornire idonea specificazione delle somme versate, qualificandole come mero "rimborso arretrati", senza alcuna ulteriore specifica in termini di ratei pensionistici privilegiati, ovvero di altro, ulteriore, titolo.

Con riguardo, al periodo che va dall'anno 2015 ad oggi, è stato rilevato come non sia stato documentato il versamento di alcuna, ulteriore, somma e non sarebbe dato comprendere come l'attestato versamento di una somma (non meglio specificata) nell'anno 2015 possa considerarsi soddisfacente delle pretese dell'odierno ricorrente trattandosi di trattamento pensionistico a decorrere dal 10.01.2006 e da durare a vita, come attestato dalla documentazione in atti.

La difesa del ricorrente ha anche contestato l'applicabilità della prescrizione al caso in esame, in quanto la prescrizione del diritto opererebbe a fronte dell'inerzia del privato e non certo a fronte dell'inerzia del soggetto pubblico, tenuto a dare pronta esecuzione a quanto già disposto. Non potrebbe, comunque, contestarsi alcuna inerzia all'odierno ricorrente che *aveva regolarmente trasmesso idonea richiesta e non aveva ragione di adoperarsi ulteriormente essendo stato il suo diritto riconosciuto e, persino, liquidato.*

La difesa del ricorrente ha, peraltro, richiamato l'atto interruttivo del 14.12.2020 e affermato l'imprescrittibilità del diritto.

XI. All'udienza del 20 giugno 2024, in assenza del Ministero della Difesa, parte ricorrente, richiamandosi integralmente al contenuto delle note da ultimo depositate, ha contestato le considerazioni svolte da parte avversa con riferimento all'avvenuta prescrizione delle somme richieste anche a titolo di ratei pensionistici. Per il resto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso

e per il rigetto delle domande formulate da controparte. L'avv.

Velardi, per l'INPS, si è riportato al contenuto degli atti difensivi

ribadendo l'avvenuto pagamento da parte dell'Istituto e, pertanto,

il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione dei ratei pensionistici mensili dovuti, come ricalcolati in forza del riconoscimento della pensione privilegiata di 8^a categoria, nonché degli arretrati, degli interessi maturati con decorrenza dal 10.01.2006 e rivalutazione monetaria, oltre all'importo del 50% dell'equo indennizzo pari ad euro 1.395,66.

In via del tutto pregiudiziale, occorre evidenziare che sussiste il difetto di giurisdizione di questa Corte a decidere della domanda proposta dal ricorrente nella parte in cui essa è orientata ad ottenere il pagamento del 50% dell'equo indennizzo pari ad euro 1.395,66, in quanto rientrante nella *cognitio* del Giudice Amministrativo (*ex plurimis*, cfr. Cass., SS. UU., ord. n. 21605/2019, cui si opera rinvio ai sensi dell'art.17 dell'All. 2 al d.lgs 174/2016) che espressamente si indica, ai sensi dell'art. 17 co. 1 c.g.c., quale giudice munito di giurisdizione.

Viceversa, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della domanda volta ad ottenere la liquidazione dei ratei pensionistici mensili dovuti, come ricalcolati in forza del

riconoscimento della pensione privilegiata di 8^a categoria, nonché degli arretrati, degli interessi maturati con decorrenza dal 10.01.2006 e rivalutazione monetaria.

2. In via preliminare, inoltre, deve trovare accoglimento l'eccepito decorso del termine di prescrizione quinquennale. Al riguardo, è ormai costante l'orientamento secondo il quale *Il diritto alla prestazione previdenziale è notoriamente imprescrittibile, stante la copertura offerta al medesimo diritto da parte della Carta costituzionale; come correttamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 25 ottobre n. 27396, "in materia pensionistica, l'imprescrittibilità concerne il diritto alla pensione, restando viceversa soggetti a prescrizione tanto i ratei maturati e non riscossi, purché liquidati (giurisprudenza costante fin da Cass. nn. 2243 del 1988, 7094 e 9333 del 1990) che gli accessori."*

E' chiaro, quindi, che il diritto al proprio trattamento pensionistico può essere fatto valere in ogni tempo, ciò che si prescrive sono i ratei non riscossi, con inevitabile medesima sorte anche per gli oneri accessori che, in quanto frutti di pieno diritto, sono soggetti allo stesso termine prescrizionale che travolge il diritto alla corresponsione del capitale, non potendo immaginarsi, per le ragioni su esposte, una sorte capitale erogabile indipendentemente dagli oneri accessori dovuti (ex multis Corte dei conti III Sez. d'Appello sent. 165/2022).

Né rileva che il decorso del termine sia scaturito dall'inerzia dell'Amministrazione in quanto *Invero, come è noto, dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione,*

avente a oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma una serie di obbligazioni a scadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo; ne consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di (pagamento) adempimento tardivo, al risarcimento del danno previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione (Cass. S.U. 5895/1996) e alla prescrizione estintiva del diritto a farlo valere in giudizio. In altri termini, l'imprescrittibilità del diritto a pensione non esclude la prescrizione dei singoli ratei.

La prescrizione si compie nel termine quinquennale previsto, per la generalità dei pagamenti periodici, dall'art. 2948 c.c. e, con riferimento alle pensioni dei dipendenti pubblici, dall'art. 2, r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, nel testo sostituito dall'art. 2, l. n. 428, del 7 agosto 1985.

La prescrizione quinquennale è applicata dalla Corte dei conti con riferimento a tutte le tipologie di pensione soggette alla propria giurisdizione, anche se i ratei non siano stati ancora effettivamente liquidati, ad esclusione dell'indennità una tantum, che l'art. 2, co. 3 del r.d.l. n. 295 del 1939 sottopone alla prescrizione ordinaria decennale.(cfr. Corte dei conti III Sez. d'Appello sent. 101/2022).

È, inoltre, indifferente, ai fini della prescrizione, che si tratti o meno di ratei già liquidi ovvero che si tratti di emolumenti che debbano essere liquidati d'ufficio o a domanda (cfr. Corte dei conti II Sez. d'App. sent. 281/2015).

Tanto premesso, si osserva che dalla comunicazione del decreto

Dirigenziale n. 305 del 21.03.2012, l'odierno ricorrente è rimasto inerte quantomeno sino al 12.10.2020, nonostante lo stesso abbia, peraltro, ricevuto la liquidazione di arretrati occorsa ad aprile 2015. Da tale ultima data lo stesso avrebbe potuto avvedersi della non corretta e qui lamentata liquidazione degli arretrati. Comunque, anche a voler condividere la prospettazione attorea in ordine alla genericità della dicitura contenuta nel cedolino, rimane impregiudicato il fatto che lo stesso ricorrente è rimasto inerte sino al 12.10.2020 e, pertanto, di certo, devono ritenersi prescritte le pretese afferenti ai ratei antecedenti il 12.10.2015.

3. Con riguardo alle pretese relative agli anni successivi questo GUP ritiene che la prospettazione del ricorrente sia comunque infondata.

Il cedolino del mese di aprile 2015, con il quale sono stati pagati gli arretrati, nonché il lotto di lavorazione 2015, entrambi prodotti dall'INPS, forniscono evidenza della ri-liquidazione della pensione di privilegio nella misura annua lorda (al netto della tredicesima) di € 29.604,48 a fronte della originaria quantificazione della pensione ordinaria nella misura di € 26.128,08, comprensiva di perequazione, per il 2007.

A fronte di tale evidenza, nonostante l'ordinanza a verbale dettata nel corso dell'udienza del 28 settembre 2023, parte ricorrente non ha provveduto a fornire contestazione specifica dei *dati contenuti nel lotto di lavorazione prodotto dall'INPS, [o] per quali motivazioni*, limitandosi a produrre CTP nella quale, con ogni evidenza, i dati contenuti nella

colonna “Ass. Pensione” sono stati ricavati dai Mod. 730 e dai dati relativi a quanto effettivamente percepito del ricorrente.

Ai soli fini della corretta valutazione della CTP per gli anni successivi al 2015, non dichiarati prescritti, deve osservarsi che la CTP prodotta non risulta attendibile. Ne sia riprova, ad esempio, che per il 2008 ed il 2009 non viene indicato l'importo di € 27.118,20 di cui al decreto 305/2012 ma rispettivamente € 28.758,34 (CUD 2009) ed € 29.707,34 (CUD 2010). Tale consulenza non può, pertanto, costituire idoneo elemento di valutazione, in quanto -diversamente da quanto richiesto in ricorso - non approda ai risultati prendendo le mosse dallo scarto tra quanto avrebbe dovuto percepire il ricorrente in forza del provvedimento di pensione (ossia quanto previsto nel citato decreto 305/2012) e quanto effettivamente percepito. La stessa consulenza, invece, si limita a compiere l'operazione matematica dell'aumento del decimo di quanto effettivamente percepito, senza che vi sia evidenza che quest'ultimo valore non sia già comprensivo di detto aumento. Né tale vizio risulta sanato nel prospetto prodotto in sede di correzione della CTP depositato in data 10 giugno 2024 o dalla considerazione che il Comando dell'Arma dei carabinieri abbia confermato di non aver erogato l'aumento del decimo per gli anni 2006 e 2007, peraltro ragionevolmente, dato che il primo decreto che lo assegnava al ricorrente risale al 2008.

Questo GUP ritiene, pertanto, che la riliquidazione nella misura annua lorda di € 29.604,48 nel 2015 abbia, come emerge dalla documentazione prodotta dall'INPS, effettivamente portato ad

esecuzione, con le presumibili perequazioni, il decreto del 2012 nel quale il trattamento pensionistico di privilegio, a partire dal 1° dicembre 2008, è stato quantificato in € 27.779,09. Parimenti si ritiene di condividere la prospettazione difensiva che ha visto pagamento effettuato con il rateo di aprile 2015 fosse, invero, diretto al pagamento dei relativi arretrati e, pertanto, nulla possa essere preteso da detta data da parte ricorrente.

A fronte di quanto emerge dalla documentazione in atti, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria e, pertanto, il ricorso in esame deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

4. Data la complessità dei fatti alla base della questione trattata e considerati gli esiti del giudizio, si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione, indicandosi nel Giudice amministrativo il giudice munito di *potestas iudicandi*

ex art. 17 c.g.c.;

- respinge, per il resto, il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 20 e 21 giugno 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 giugno 2024

Publicata l' 1 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)